

N. R.G. 1670/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona della Giudice dr.ssa Raffaella Brogi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1670/2013 promossa da:

**BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO**, con l'avv. FRANCO
BENASSI

ATTORE

contro

UNICREDIT S.P.A. (già UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A.), con
l'avv. PAOLO MALESCI

**SOCIETÀ COOPERATIVA EDIFICATRICE LEONARDO DA VINCI IN
LIQUIDAZIONE**, con l'avv. MARCELLO LASTRUCCI

**LA FILA S.R.L., ATHENA S.R.L., NOMOPAO SOCIETÀ COOPERATIVA
EDIFICATRICE, PIAN DI MEZZANA** con gli avv.ti FRANCESCO GAVIRAGHI ed
ELISABETTA ULIVA ed elettivamente domiciliate in Prato, Via del Castagno, 68 presso
lo studio dell'avv. MICHELE GIACCO

Tribunale di Prato R.G. n. 1670/2013

pagina 1 di 27



ESPOSITO COSTRUZIONI S.R.L. , con l'avv. **CAROLA BARBIERI**
)

MONTE SECCHIETA SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA, con gli avv.ti
FAUSTO FALORNI (faustofalorni@pec.ordineavvocatifirenze.it), **FEDERICO DE MEO**
e **LUCIANO BARLETTA**
)

SATREL S.P.A., con l'avv. **BEATRICE TOSI**

BRUNO INZITARI

ADOLFO BARBIERI

GIAMPIERO RUSSOTTO

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 maggio 2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. in liquidazione e in concordato preventivo (d'ora in poi B.T.P.) ha convenuto in giudizio **SOCIETÀ COOPERATIVA EDIFICATRICE LEONARDO DA VINCI IN LIQUIDAZIONE**, **LA FILA S.R.L.**, **ATHENA S.R.L.**, **NOMOPAO SOCIETÀ COOPERATIVA EDIFICATRICE**, **PIAN DI MEZZANA**, **ESPOSITO COSTRUZIONI S.R.L.**, **MONTE SECCHIETA SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA**, **SATREL S.P.A.**, **BRUNO INZITARI**, **ADOLFO BARBIERI**, **GIAMPIERO RUSSOTTO** (gli ultimi tre quali commissari giudiziali e liquidatori della B.T.P.) per sentir accertare e dichiarare di essere creditrice dei seguenti importi:

- € 394.289,84 nei confronti di La Fila s.r.l.;



- € 55.752,8 nei confronti di Monte Secchieta S.c.a.r.l.;
- € 108.669,60 nei confronti di Esposito Costruzioni S.r.l.;
- € 2.648.116,84 nei confronti di Nomopao Società Cooperativa Edificatrice;
- € 3.152.585,64 nei confronti di Pian di Mezzana Società Cooperativa Edificatrice;
- € 5.980.312,60 nei confronti di Satrel S.p.A.;
- € 3.406.081,28 nei confronti di Leonardo Da Vinci S.c.a.r.l.;
- € 7.363.610,9 Athena S.r.l.

La parte attrice ha esposto di aver depositato, in data 1 luglio 2011, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, successivamente omologato in data 2 maggio 2012, con la nomina a liquidatori degli stessi commissari giudiziali Bruno Inzitari, Adolfo Barbieri e Giampiero Russotto.

Nell'attività di liquidazione dell'attivo concordatario rientrano altresì i crediti nei confronti di La Fila s.r.l. (€ 394.289,84), nei Monte Secchieta S.c.a.r.l. (€ 55.752,8), Esposito Costruzioni S.r.l. (€ 108.669,60), Nomopao Società Cooperativa Edificatrice (€ 2.648.116,84), Pian di Mezzana Società Cooperativa Edificatrice (€ 3.152.585,64), Satrel S.p.A. (€ 5.980.312,60), Leonardo Da Vinci S.c.a.r.l. (€ 3.406.081,28), Athena S.r.l. (€ 7.363.610,9

Tuttavia, Unicredit s.p.a. ha intralciato l'attività di riscossione notificando la richiesta di pagamento di tali importi:

- € 188.042,89 a La Fila s.r.l. (doc. 2);
- € 1.529.215,74 a Nomopao Società Cooperativa (doc. 3);
- € 1.598.504,86 a Pian di Mezzana Società Cooperativa Edificatrice (doc. 4);
- € 2.474.000,00 a Satrel s.p.a. (doc. 5);
- € 1.258.076,67 a Leonardo da Vinci s.c.a.r.l. (doc. 6);
- € 3.532.830,70 ad Athena s.r.l. (doc. 7).

Le richieste di Unicredit pregiudicano, quindi, l'esito dell'attività di liquidazione nell'interesse dei creditori, tanto più che alcuni dei debitori di BTP sopra indicati hanno già sottoscritto transazioni e impegni per il rientro dalle esposizioni debitorie, sospendendo i pagamenti a seguito delle richieste di Unicredit.



In diritto la parte attrice ha rilevato, in atto di citazione, che non è stata eseguita alcuna cessione dei crediti e che eventuali atti di cessione possono considerarsi effettivamente esistenti solo ove provvisti di data certa. Inoltre, nell'ambito del piano concordatario i crediti della banca convenuta derivanti dalle ricevute bancarie sono stati inseriti in chirografo e la stessa Unicredit ha votato favorevolmente la proposta concordataria.

In sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c. B.T.P. ha concluso per sentir accertare e dichiararsi l'inesistenza, l'inefficacia o comunque l'inopponibilità a BTP delle cessioni di credito prodotte da UniCredit.

Si è costituita **Unicredit s.p.a.**, la quale a fronte della domanda di parte attrice, ha esposto di aver operato con BTP mediante un contratto di affidamento e successivo accordo di ristrutturazione che prevedevano la possibilità della cliente di ottenere anticipazioni in denaro, da mettere a disposizione nell'ambito del conto anticipi n. 5474692 ed accreditamento sul c/c ordinario n. 3994747, dietro presentazione di fatture, riba, effetti e/o altri titoli rappresentativi di crediti di BTP nei confronti della propria clientela. BTP cedeva pro solvendo i crediti nei confronti dei terzi oggetti delle anticipazioni, con contestuale formazione di contratto scritto, munito di bollatura postale, con allegata la RIBA emessa da BPT verso il debitore ceduto. Tutte le cessioni sono state notificate dalla banca a mezzo di raccomandata ai debitori ceduti, prima del sorgere della procedura concorsuale, perfezionandosi, così, il trasferimento della titolarità dei crediti.

In particolare sono stati ceduti i seguenti crediti:

- € 188.042,89 nei confronti di LA FILA S.r.l.
- € 108.888,78 nei confronti di MONTE SECCHIETA S.c.a.r.l.
- € 79.200,96 nei confronti di ESPOSITO COSTRUZIONI S.R.L.- ROMA
- € 1.529.215,75 nei confronti di NOMOPAO SOCIETA' COOPERATIVA

EDIFICATRICE

- € 1.598.504,86 nei confronti di PIAN DI MEZZANA SOCIETÀ COOPERATIVA
EDIFICATRICE
- € 2.474.000,00 nei confronti di SATREL S.P.A.



- € 1.258.076,67 nei confronti di LEONARDO DA VINCI S.c.a.r.l.;
- € 3.532.830,70 nei confronti di PRATO € ATHENA S.R.L.

Per un totale di € 10.768.760,61.

Inoltre, nei confronti di Nomopao i crediti indicati dalla parte attrice sono pari ad € 2.648.116,84, mentre quelli ceduti ad Unicredit sono pari ad € 1.529.215,75; i crediti indicati da BTP nei confronti di Pian di Mezzana sono pari ad € 3.152.585,64, mentre quelli ceduti ad Unicredit sono pari ad € 1.598.504,86. Nei confronti di Athena si indicano crediti per € 7.363.610,90, mentre sono oggetto di cessione ad Unicredit solo crediti per € 3.532.830,70. Al contrario nei confronti di Monte Secchieta sono esposti crediti pari ad € 55.750,00, mentre quelli oggetto di cessione sono pari ad € 108.888,78.

A fronte di crediti affermati ad opera di BTP per € 23.109.419,56 le cessioni in favore di Unicredit sono, quindi, pari ad € 10.768.760,61.

Tutte le cessioni sono oggetto di contratti muniti di data certa e sottoscritti da chi all'epoca rivestiva la carica di legale rappresentante di BTP. Sono stati, inoltre, oggetto di notificazione a tutti i debitori ceduti, in epoca anteriore al sorgere della procedura concorsuale.

Si è costituita **Satrel s.p.a.**, la quale ha esposto che il debito nei confronti di BTP ammontava originariamente ad € 5.624.000.000 e che, a seguito di trattative con quest'ultima e della parziale esecuzione dell'accordo residua un credito di € 2.529.000,00, in merito all'accertamento della cui titolarità si dichiara remissiva, con la riserva di eventuali ulteriori iniziative nei confronti della parte attrice nell'ipotesi in cui tale titolarità risulti in favore di Unicredit. Satrel ha inoltre esposto quanto segue:

- in data 23 giugno 2010 BTP aveva affidato in subappalto a Satrel l'esecuzione di alcune opere nell'ambito dei lavori pubblici per la realizzazione del Maxi Lotto 2, asse viario Marche-Umbria, per un corrispettivo di € 35.629.859,72;
- in data 23 giugno 2010 Satrel si era obbligata a comprare uno o più immobili o terreni da BTP o società collegata per un importo pari alla metà del corrispettivo del contratto indicato e BTP si era obbligata a garantire a Satrel che l'acquisto dei beni



oggetto di cessione fosse assistito da finanziamento ipotecario per almeno l'80% del valore di beni. Era altresì previsto, ove BTP non fosse riuscita a far ottenere tale finanziamento e fermo restando l'obbligo di acquisto da parte di Satrel, l'esercizio da parte di quest'ultima di un'opzione di vendita a BTP di n. 14 unità immobiliari e 15 box garage per l'importo di € 4.875.000,00;

- in mancanza dei finanziamenti ipotecari che BTP avrebbe dovuto procurare a SATREL quest'ultima, in data 13/12/2010, acquistò da Montevalori (società collegata a BPT) un immobile posto in Sesto Fiorentino, per il corrispettivo di € 17.700.000, di cui € 8.170.000 pagati contestualmente, € 3.906.000 compensati con il credito della venditrice nei confronti di altra società controllata da Satrel s.p.a e il saldo da corrispondere entro il 30 luglio 2011;
- il 14/12/2010 con cessione accettata da Satrel la Montevalori cedette a BTP il credito relativo al saldo de prezzo pari ad € 5.624.000,00;
- con atto notificato a BTP in data 12 luglio 2011 Satrel manifestò l'intenzione di esercitare l'opzione di vendita per l'acquisto degli immobili, invitando BTP davanti ad un notaio, chiedendo altresì la compensazione del prezzo di € 4.875.000,00, con l'importo del residuo corrispettivo di € 5.624.000,00;
- a seguito di contestazioni da parte di BTP circa il valore dei beni oggetto di opzione di vendita, in data 4 marzo 2013, fu stipulata una transazione, prevedendo il trasferimento degli immobili da Satrel a BTP per il prezzo di € 2.945.000,00, con compensazione parziale del debito di € 5.624.000 della prima nei confronti della seconda ed un debito residuo di € 2.679.000, dei quali € 150.000 corrisposti prima del rogito notarile ed € 2.529.000 da corrispondere in otto rate a partire dal 30 aprile 2013 fino al 31 dicembre 2018. La transazione fu stipulata, con l'autorizzazione del Tribunale di Prato, sul presupposto logico-giuridico della sussistenza del credito di BTP nei confronti di Satrel per la somma di € 5.624.000, anziché di € 5.980.312,00, come erroneamente indicato dalla parte attrice.

In conclusione Satrel rileva come l'attuale credito residuo nei confronti di BTP sarebbe, comunque, sufficiente a coprire le eventuali pretese creditorie di Unicredit, ove



effettivamente provate, vantate per l'importo di € 2.474.000.

Si è costituita **Esposito Costruzioni s.r.l.**, la quale ha eccepito la nullità dell'atto di citazione della controparte, rilevando che BTP non ha fornito alcuna prova della pretesa creditoria nei suoi confronti. Il presunto credito di € 108.669,60 risulta transatto mediante un atto concluso tra BTP Infrastrutture s.r.l. – alla quale era stata ceduto il ramo d'azienda, comprensivo del credito nei confronti di Esposito Costruzioni, in virtù di autorizzazione concessa all'amministratore giudiziario dal Tribunale di Prato - e la convenuta in data 25 novembre 2011 (doc. 1, 2). Da tale atto si evince che è, addirittura, Esposito Costruzioni ad essere titolare di un credito ingente pari ad € 2.404.681,85 per la fornitura di opere edili. Tale credito è stato ridotto, in conseguenza dell'accordo transattivo menzionato ad € 1.300.000.

Si è costituita **Monte Secchieta Società cooperativa edilizia**, la quale ha esposto che:

- BTP ha eseguito i lavori per la realizzazione di alcuni edifici residenziali, oggetto del contratto d'appalto del giorno 8 febbraio 2007;
- la domanda di parte attrice è nulla, dal momento che non è specificata la *causa petendi* della pretesa creditoria;
- in ipotesi sono state sì emesse due fatture: la n. 130 del 19 marzo 2010 e la n. 372 del 30 giugno 2010, ma mentre la prima è stata pagata mediante un giroconto e tre bonifici, la seconda (per l'importo di € 108.888,78) è stata pagata solo per metà, considerato che la parte residua è stata trattenuta a garanzia dei danni e per i lavori non eseguiti da BTP a regola d'arte, oltre che per la mancata consegna delle polizze (performance bond e garanzia assicurativa decennale), come da raccomandata del 17/9/2012 inviata ad Unicredit;
- in relazione ai vizi nell'esecuzione da parte di BTP la convenuta eccepisce formalmente la compensazione rispetto al controcredito relativo all'ammontare residuo dell'ultima fattura emessa.



Si è costituita la **Società Cooperativa Leonardo da Vinci in liquidazione**, la quale ha, in primo luogo, contestato l'effettiva cessione del credito di BTP in favore di Unicredit e, inoltre, ha evidenziato di aver rilasciato, in data 19 gennaio 2011, titoli cambiari complessivamente per un milione di euro in favore di BTP, con l'impegno di quest'ultima di consentirne la rinnovazione (e quindi di non metterli all'incasso, né girarli a terzi) fino a quando Montevalori – che in pari data aveva rilasciato titoli cambiari di uguale importo, ma in favore di BTP – non avesse provveduto all'adempimento delle proprie obbligazioni. Mentre Montevalori non ha adempiuto ai propri impegni nei confronti della Cooperativa Leonardo da Vinci, BTP ha invece messo all'incasso i titoli nei suoi confronti.

Si sono costituite **La Fila s.r.l., Athena s.r.l., Nomopao, Pian di Mezzana** le quali hanno eccepito la presenza di numerosi vizi e difetti nell'attività edificatoria di BTP, già oggetto di precise e tempestive significazioni, oltre che di precise perizie tecniche di parte. A seguito di trattative con la BTP furono ridotte le pretese di pagamento di quest'ultima, secondo l'incidenza dei vizi e difetti accertati. In particolare:

- La Fila s.r.l. ha fatto eseguire una perizia da cui sono emersi danni pari ad € 447.977,84. A seguito di un a.t.p. svolto davanti al Tribunale di Firenze le società si sono accordate per il pagamento di € 135.000,0 in favore di BTP;
- Athena s.r.l. ha fatto eseguire una perizia da cui sono risultati danni per € 5.389.702,00 e, a seguito di accordi transattivi, la pretesa creditoria di BTP è stata rideterminata in € 2.400.000;
- La Società Cooperativa Nomopao, in data 21 dicembre 2011, dopo la richiesta di pagamento di € 2.648.000 da parte di BTP ha concordato con quest'ultima, l'importo residuo di € 900.000;
- La Società cooperativa Pian di Mezzana, in data 21 dicembre 2011, dopo la richiesta di pagamento avanzata da BTP per l'importo di € 3.627.000,00, esaminate le doglianze della società appaltante in merito ai lavori eseguiti da BTP, ha concordato il pagamento del minor importo di € 1.088.100.

Le convenute rilevano, pertanto, che le pretese creditorie da ridiscutere possono essere



solamente quelle che hanno formato oggetto di accordi transattivi e che, conseguentemente, non solo è discutibile la pretesa creditoria avanzata da Unicredit (oltretutto foriera di confusione sull'effettivo destinatario del pagamento), ma anche errata con riferimento all'indicazione del *quantum*, essendo sollevate, comunque, le eccezioni già proposte nei confronti di BTP in relazione alla non corretta esecuzione dei lavori.

Non si sono, invece, costituiti i commissari giudiziali Bruno Inzitari, Adolfo Barbieri e Giampiero Russotto, che devono essere, pertanto, dichiarati contumaci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente causa ha per oggetto l'accertamento dell'inesistenza, dell'inefficacia o comunque dell'inopponibilità delle cessioni vantate da Unicredit in relazione ai crediti di BTP nei confronti di Società cooperativa edificatrice Leonardo da Vinci in liquidazione, La Fila s.r.l., Athena s.r.l., Nomopao Società cooperativa edificatrice, Pian di Mezzana, Esposito Costruzioni s.r.l., Monte Secchieta società cooperativa edilizia e Satrel s.p.a..

Nella specie, anche in originale, la parte attrice ha prodotto sub doc. 15-18 e 20-27 gli atti di cessione del credito (sulla cui valutazione, v. in via analitica *infra*). Tutti questi atti sono connotati da una pagina principale recante la dicitura "*Distinta di presentazione incassi/effetti - Cessione del credito*", con l'indicazione della data e l'importo del credito, con il riferimento ad un rinvio ad un allegato.

Occorre, in particolare, rilevare che:

- a) in tale pagina iniziale è presente un timbro postale, finalizzato a conferire data certa all'atto;
- b) nella stessa pagina manca la benché minima indicazione del debitore ceduto e viene indicata solo la somma del credito (che come vedremo meglio *infra* la banca convenuta pretende riferire, in alcuni casi, anche ad una pluralità di debitori);
- b) viene fatto un rinvio ad un allegato che è spillato alla distinta principale, con un foglio separato, con l'indicazione degli importi relativi ai crediti ceduti ed un numero di ricevuta, ma privo di data certa. La conferma che l'allegato con l'indicazione dei debitori ceduti e



dell'ammontare delle rispettive partite debitorie sia privo di data certa - oltre che dal fatto che la distinta di cessione e l'allegato sono su fogli separati - si ricava in modo inequivocabile dalla circostanza che in tutte le distinte recanti la richiesta di apposizione del timbro postale per il conferimento della data certa si legge: "***Si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa. Doc. Unico formato da n.° 1 pagine.***" Segue la data della richiesta e la firma del richiedente. Risulta, quindi, provato che la richiesta di un timbro per il conferimento della data certa fosse contenuta solo sulla distinta di presentazione degli effetti con cessione del credito. Inoltre, da doc. 28 a doc. 35 la convenuta ha prodotto le lettere di cessione del credito inviate ai debitori ceduti.

Tutti i documenti prodotti in originale dalla banca convenuta Unicredit sono stati scansionati dalla cancelleria e inseriti in SIECID.

Con specifico riferimento ai documenti richiamati occorre rilevare che:

- a) le lettere di notificazione del credito recano quasi tutte la data del **4 febbraio 2011**, ad eccezioni di quelle indicate nel doc. 31, che riportano la data **9 febbraio 2011**;
- b) le cessioni dei crediti risultano sottoscritte da Roberto Bartolomei (e non da Davide Bartolomei come erroneamente sostenuto dalla parte attrice), vicepresidente di BTP;
- b) Roberto Bartolomei era stato confermato vicepresidente e amministratore delegato in data 26 gennaio 2011 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2012 (come è dato leggere nella visura storica di BTP prodotta dalla parte attrice);
- c) in data **2 febbraio 2011** il Tribunale di Prato emise un provvedimento di sospensione temporanea e provvisoria dei poteri dell'organo amministrativo e nomina di Bruno Inzitari alla carica di amministratore in sostituzione dell'organo amministrativo (secondo quanto è dato leggere dalla visura storica di BTP prodotta dalla parte attrice, p. 52);
- d) il provvedimento del Tribunale di Prato di inizio febbraio 2012 risulta trascritto al registro delle imprese in data **3 marzo 2011**; con la conseguenza che la data di opponibilità ai terzi - in mancanza di una prova di mala fede nella specie neppure evocata dalla parte attrice - è quella di iscrizione presso il registro delle imprese;
- e) le lettere con le quali la banca convenuta afferma essere stata eseguita la notificazione dell'avvenuta cessione (doc. 28-35), sembrerebbero essere state tutte spedite in data **21**



febbraio 2011, come sembrerebbe potersi desumere dal timbro posto in alto nella parte posteriore dell'avviso di ricevimento, prodotto anche in originale ad opera della banca convenuta.

I profili di criticità più evidenti attengono, tuttavia, ai contenuti dei documenti relativi alle cessioni prodotti dalla banca convenuta.

Occorre esaminare più approfonditamente ciascuna posizione.

Società La fila s.r.l.

In relazione a tale società la parte attrice ha prodotto sub **doc. 15** l'atto di cessione del credito anche in originale. In merito all'efficacia probatoria di tale atto, che riporta la data del **31 gennaio 2011**, occorre rilevare che il timbro per la richiesta di apposizione della data certa (recante, presumibilmente data la scarsa intellegibilità del timbro, la data del **9 febbraio 2011**) risulta riportato in un foglio contenente sì la sottoscrizione di Roberto Bartolomei, ma un'indicazione cumulativa di un importo di € 635.049, riferito a quattro incassi, non meglio individuati, risultando una croce apposta in corrispondenza di "tabulato allegato". Nell'allegato (che come già rilevato figura su un foglio separato) viene fatto riferimento ad una pluralità di crediti (anche nei confronti di soggetti diversi) e l'importo del credito nei confronti di La Fila s.r.l. è indicato in € 188.042,89. Tale importo è scritto anche nella lettera datata 4 febbraio 2011 indirizzata a La fila s.r.l. (doc. 29 Unicredit), accompagnata da un avviso di ricevimento in cui nella parte posteriore viene riportata in alto la data del 21 febbraio 2011 e accanto "BO-CMP*14171504443" e in basso un timbro con la data del **28 febbraio 2011**. L'avviso (doc. 29) risulta sottoscritto nella parte relativa a "Firma per il ricevente", ma non viene riportata la data della sottoscrizione.

Monte Secchieta s.c.a.r.l.

In relazione a tale società la parte attrice ha prodotto sub **doc. 15** l'atto di cessione del credito anche in originale. In merito all'efficacia probatoria di tale atto (che riporta la data del **31 gennaio 2011**) occorre rilevare che il timbro per il conferimento della data certa (recante, presumibilmente data la non eccelsa intellegibilità, la data del **9 febbraio 2011**) è



apposto su un foglio contenente sì la sottoscrizione di Roberto Bartolomei, ma con una mera indicazione cumulativa dell'importo di € 635.049, riferito a n. 4 incassi non meglio precisati. Nell'allegato (che come già rilevato figura su un foglio separato viene fatto riferimento ad una pluralità di crediti (anche nei confronti di soggetti diversi) e l'importo del credito nei confronti di Monte Secchieta s.c.a.r.l. è indicato in € 108.888,78. La stessa somma è riportata nella lettera datata 4 febbraio 2011 (**doc. 32**) di notifica dell'atto di cessione del credito. L'avviso di ricevimento riporta in alto la data 21 febbraio 2011 e accanto "**BO-CMP*14171504437**" e nella parte bassa risulta sottoscritto in corrispondenza di "Firma per esteso del ricevente" con una sigla, con accanto la data **25/2**. Non è assolutamente intellegibile il timbro apposto nella parte posteriore.

Leonardo da Vinci s.c.a.r.l.

In relazione a tale società la parte convenuta Unicredit ha prodotto:

- 1) Sub **doc. 15** l'atto di cessione del credito anche in originale. In merito all'efficacia probatoria di tale atto, che riporta la data del **31 gennaio 2011**, occorre rilevare che il timbro postale apposto per il conferimento della data certa (recante, presumibilmente, data la sua scarsa intellegibilità, la data del **9 febbraio 2011**) risulta riportato in un foglio contenente la sottoscrizione di Roberto Bartolomei, ma un'indicazione cumulativa di un importo di € 635.049, con riferimento a n. 4 incassi non ulteriormente precisati (con riferimento ai debitori ceduti, agli importi per ciascuno di essi ed alle relative causali). Nell'allegato (che come già rilevato figura su un foglio separato) viene fatto riferimento ad una pluralità di crediti (anche nei confronti di soggetti diversi) e l'importo del credito nei confronti di Leonardo da Vinci s.c.a.r.l., pari ad **€ 258.917,26**. La lettera di cessione del credito, datata 4 febbraio 2011, risulta corredata da un avviso di ricevimento (**doc. 35** Unicredit) che riporta nella parte superiore la data del 21 febbraio 2011 e accanto "**BO-CMP*14171504438**", mentre nella parte inferiore reca una sottoscrizione in corrispondenza di "Firma per esteso del ricevente" e accanto alla sigla dell'incarico a alla distribuzione la data del 24 febbraio 2011. Parimenti il timbro nella parte



posteriore indica la data del **24 febbraio 2011**;

- 2) Sub **doc. 21** è prodotta una distinta ri.ba con l'indicazione dell'importo di € **136.000,00** nei confronti di Leonardo da Vinci. Tale allegato, privo di data certa, accede ad una distinta di presentazione di incassi/effetti e cessione del credito che riporta nella pagina anteriore l'indicazione omnicomprensiva dell'importo di € 1.169.374,70, ed il riferimento a due incassi, senza alcun riferimento ai debitori ceduti. Su tale distinta, datata **28/10/2010** viene posto un timbro della data 28 dicembre 2012. In merito alla notificazione dell'atto di cessione (**doc. 35** Unicredit) si richiama quanto già riportato;
- 3) Sub **doc. 22** viene prodotta una distinta composta da mezza pagina (con in basso l'indicazione "copia per il centro effetti") recante la data dell'atto (12 gennaio 2011) e la richiesta di timbro per la data certa della stessa data e l'indicazione dell'importo del credito pari ad € 863.159,41, senza alcuna sottoscrizione da parte del legale rappresentante di BTP e senza alcuna menzione del debitore e della causale del credito ceduto. Quanto indicato in tale mezza pagina risulta ricalcato in una pagina sottostante (recante la dicitura "copia per la banca"), solo sulla quale risulta apposta la firma di Roberto Bartolomei. Non può, quindi, ritenersi, nonostante il timbro sembri ricalcato, che l'atto abbia data certa. L'allegato riporta l'indicazione di due fatture (richiamate anche nell'atto di notificazione della cessione sub doc. 35 per il quale si rimanda a quanto già indicato al punto 1) di € 88.169,41 ed € 775.000,00);

Esposito Costruzioni s.r.l.

In relazione a tale società la parte attrice ha prodotto sub **doc. 15** l'atto di cessione del credito anche in originale. In merito all'efficacia probatoria di tale atto, che riporta la data del **31 gennaio 2011**, occorre rilevare che il timbro per il conferimento della data certa, ancorché non particolarmente intellegibile, è del **9 febbraio 2011**. Tale timbro risulta riportato in un foglio contenente la sottoscrizione di Roberto Bartolomei, ma con l'indicazione cumulativa dell'importo di € 635.049, con riferimento solo al numero di quattro effetti, non meglio specificati. Nell'allegato (su un foglio separato) viene fatto riferimento ad



una pluralità di crediti (anche nei confronti di soggetti diversi) e l'importo del credito nei confronti di Esposito Costruzioni s.r.l. di € 79.200,96. La lettera di cessione del credito, datata 4 febbraio 2016 (**doc. 30** parte convenuta) è accompagnata da un avviso di ricevimento, dove, in alto si legge la data 21 febbraio 2011 e poi BO-CMP*14171504442 e, in basso, accanto alla sottoscrizione del ricevente si legge la data del **24 febbraio 2011**. Tale data è la stessa riportata sul timbro a destra nella parte posteriore.

Cooperativa Edilizia Nomopao.

La lettera di cessione del credito è stata prodotta sub **doc. 16** Unicredit.

Nella parte anteriore viene riportata la data del 24 gennaio 2011 come richiesta di apposizione del timbro postale e l'apposizione di quest'ultimo, nonché la data del 12 gennaio 2011. Viene fatto riferimento ad un allegato e viene indicato l'importo di € 1.129.215,74. Nell'allegato (privo di data certa) viene fatto riferimento a due effetti nei confronti di Nomopao: uno di € 300.000,00 e uno di € 829.215,74, per un totale di € 1.129.215,74. Viene altresì allegata una lettera datata 7 gennaio 2011 in cui il Presidente della Nomopao richiede a BTP un rinvio dei pagamenti con scadenza al 10 gennaio 2011, con allegato un foglio, non sottoscritto, dove sono indicati alcuni importi, con i numeri di documento e di partita. La lettera di notificazione della cessione del credito (anch'essa datata 4 febbraio 2011, **doc. 34** Unicredit) per l'importo sopra indicato è accompagnata da un avviso di ricevimento che nella parte posteriore in alto reca la data 21 febbraio 2011 e "**BO-CMP*14171504439**". Nella parte posteriore il timbro è totalmente **illeggibile**.

Athena s.r.l.

In relazione a tale società la parte convenuta Unicredit ha prodotto:

1. sub **doc. 17** la lettera di cessione del credito datata 28 ottobre 2010. La richiesta del timbro per il conferimento della data certa è del 28 dicembre 2012 e il timbro ivi apposto è del 28 dicembre 2012. Nella parte anteriore della distinta risulta indicato solo l'importo di € 1.658.763,75, con la sottoscrizione di Roberto Bartolomei, senza alcuna indicazione del debitore. Nell'allegato privo di data certa viene riportato



l'importo di € 1.658.763,65. Viene poi prodotta una richiesta sottoscritta da Roberto Bartolomei di "ritirare e rimetterci le seguenti Ricevute Bancarie delle quali alleghiamo gli avvisi", dove è indicato solo l'importo di € 1.658.763,65 e una lettera della stessa data in cui Antonio Pietrini, in qualità di a.u. di Athena, chiede un rinvio dei pagamenti. Viene poi allegato un foglio con una lista effetti, tre dei quali barrati e uno indicato per € 1.658.763,65, mentre a destra in alto si legge Intesa Sanpaolo s.p.a. La notifica della cessione (**doc. 33** Unicredit), datata 4 febbraio 2011, è accompagnata da un avviso che nella parte posteriore in alto riporta la data del 21 febbraio 2011 e "BO-CMP*1417150441" e in basso accanto alla sigla del ricevente e dell'incaricato alla distribuzione reca un timbro **illeggibile**;

2. sub **doc. 18** una distinta che nella parte anteriore reca la data della cessione in quella del 10/12/2010, mentre la richiesta di apposizione del timbro postale è del 28 dicembre 2010. Nella parte anteriore viene poi fatto riferimento al solo importo del credito ceduto, pari ad **€ 724.066,95**. Solo nell'allegato (privo di data certa) tale importo è riferito ad Athena s.r.l. Inoltre si accompagna a tale atto un foglio sottoscritto da Roberto Bartolomei datato 10/12/2010, ma privo di data certa, dove si legge "*favorite ritirare e rimetterci le seguenti Ricevute Bancarie delle quali alleghiamo gli avvisi ...*", con l'indicazione del debitore Athena s.r.l. e dell'importo di € 724.066,95. Segue una lettera di Antonio Pietrini, a.u. di Athena, recante la data del 29/11/2010, con la richiesta di dilazione del pagamento delle ri.ba. Viene altresì prodotta una lista effetti con l'indicazione di n. 4 effetti (dei quali uno di € 724.066,95), senza l'indicazione del debitore, mentre in alto a destra si legge Intesa Sanpaolo s.p.a. Con riferimento alla notificazione della lettera di cessione del credito vale quanto già rilevato al punto 1);
3. sub **doc. 23** una distinta che nella parte anteriore riporta la data del 31 gennaio 2011 e la richiesta di apposizione del timbro postale datata 9 febbraio 2011. L'importo dei crediti oggetto di cessione, senza alcuna indicazione del debitore, è pari ad € 1.864.239,49, con il riferimento a n. 3 incassi non meglio precisati (sia in merito ai singoli importi che ai debitori ceduti). Solo nell'allegato, privo di data certa, sono indicate tre ricevute per gli importi **di € 1.150.000**, € 314.239,49 ed € 400.000, per un



totale di € 1.864.239,49. È prodotta altresì la richiesta di dilazione del pagamento di Antonio Pietrini, a.u. di Athena (datata 28 gennaio 2011) ed un documento recante la data 31 gennaio 2011, sottoscritto da Roberto Bartolomei, dove si legge: "*Favorite ritirare e rimetterci le seguenti Ricevute Bancarie delle quali alleghiamo gli avvisi ...*". Viene allegata anche una lista effetti, con l'indicazione di n. 3 importi (dei quali uno di € 1.150.000) e in alto a destra l'indicazione Intesa Sanpaolo s.p.a. Per la notificazione dell'atto di cessione del credito si rinvia a quanto già rilevato al punto 1). Occorre precisare come il credito di € 1.150.000,00 nei confronti di Athena s.r.l. fosse indicato anche in una distinta di cessione del credito prodotta dalla parte attrice sub doc. 19 (per il quale non risulta, tuttavia, prodotto l'originale) che riporta la data del 30 settembre 2010 (mentre quella prodotta sub doc. 23 riporta la data del 31 gennaio 2011) e la richiesta del timbro in autoprestazione del 28 dicembre 2010 (con relativa apposizione del timbro).

Pian di Mezzana

La convenuta Unicredit ha prodotto:

- 1) sub **doc. 20** un documento in cui l'atto di cessione è formato nella parte anteriore (composto dalla distinta di presentazione incassi/effetti) da una mezza pagina ("con l'indicazione in basso "*copia per il centro effetti*") dove viene riportata la data del 12 gennaio 2011 e la richiesta di apposizione del timbro del 21 gennaio 2011 e l'apposizione del timbro postale in data 21 gennaio 2011. Solo nella pagina messa sotto (la cui scrittura sembra scritta ricalcando la mezza pagina sopra descritta) è riportata la firma di Bartolomei Roberto. Tale circostanza rende **privo di data certa** il documento su cui è apposta la firma del Bartolomei stesso). In tale pagina il credito viene rappresentato per l'importo di **€ 1.284.265,37**, senza alcuna menzione al debitore ceduto. Nell'allegato sono indicate due ricevute per l'ammontare pari ad € 357.717,97 e di € 926.547,40, per un totale di € 1.284.265,37. Viene altresì allegata una richiesta di differimento dei pagamenti da parte di Patrizia Toschi Vespasiani, Presidente di Pian di Mezzana e datata 7 gennaio 2011 ed un elenco di importi con



l'indicazione di numeri di riferimento dei documenti e le partite (non sottoscritto, né datato). La lettera di cessione prodotta sub **doc. 28**, datata 4 febbraio 2011, ad opera di parte convenuta Unicredit è accompagnata da un avviso di ricevimento che nella parte posteriore in alto reca la data del 21 febbraio 2011 e "**BO-CMP*14171504440**" e nella parte posteriore, oltre alle sigle del ricevente e dell'incaricato alla distribuzione un timbro pressoché illeggibile;

Satrel s.p.a.

In ordine a tale società la parte convenuta Unicredit ha prodotto:

- 1) sub **doc. 24** una distinta di cessione degli effetti che nella parte anteriore reca il timbro postale del **28/12/2010** (mentre non è leggibile la data recata, perché coperta dal timbro e l'importo di € 1.000.000, senza alcuna indicazione del debitore. L'allegato, privo di data certa, riporta l'indicazione della debitrice Satrel per l'importo di **€ 1.000.000** ed il riferimento alla cessione del credito Montevalori. La lettera di cessione del credito (**doc. 31**) riporta la data del **9 febbraio 2011** e un avviso di ricevimento che nella parte posteriore in alto reca la data del 21 febbraio 2011 e "**BO-CMP*14171504436**" e in basso l'indicazione accanto alla firma del ricevente, così come a quella dell'incaricato alla distribuzione della data del 24 febbraio 2011. Il timbro è, invece, illeggibile;
- 2) sub **doc. 25** una distinta di presentazione effetti e cessione del credito con la data del 27/12/2012, la richiesta del timbro postale è del **28 dicembre 2010** e il timbro è stato apposto in pari data. Nella pagina anteriore viene indicato l'importo di € 550.000, senza alcuna menzione al debitore ceduto. Nell'allegato viene indicato l'importo di **€ 550.000,00** e il debitore ceduto. In merito alla notificazione dell'atto di cessione (doc. 31 Unicredit) vale quanto riferito al punto 1).
- 3) sub **doc. 26** una distinta di presentazione incassi/effetti recante la data del **31 gennaio 2011** e la richiesta di apposizione del timbro per la data certa del **9 febbraio 2011** ed un timbro postale al 9 febbraio 2011. Anche in tale caso nella prima pagina risulta riportato l'importo di **€ 324.000**, ma non vi è alcuna indicazione del debitore



ceduto, mentre nell'allegato viene indicata una ricevuta di € 324.000 con l'indicazione di Satrel, ma in un atto privo di data certa. Per la notificazione dell'atto di cessione si riporta a quanto rilevato ;

- 4) sub **doc. 27** una distinta presentazione/incassi datata 22 dicembre 2010, con la richiesta di apposizione di un timbro per il conferimento della data certa del **28 dicembre 2010** e apposizione di un timbro in pari data. Nella distinta timbrata vi è indicato il solo importo di **€ 600.000**, senza alcuna indicazione del debitore ceduto. Per quanto riguarda la notificazione dell'atto di cessione occorre richiamare quanto già rilevato con preciso riferimento al **doc. 31** Unicredit.

Dato atto della complessa ricostruzione dei fatti relativi alle cessioni di credito vantate da Unicredit occorre approfondire, con riferimento alla c.d. *quaestio iuris*, i requisiti necessari ai fini dell'opponibilità della cessione del credito alla procedura concordataria.

L'esame degli originali prodotti dalla parte convenuta consente di rilevare come **la data certa risulti apposta solo ad una distinta costituita da un foglio in cui è riportato unicamente l'importo del debito, senza alcuna indicazione e/o riferimento al debitore ceduto o al numero della fattura.** L'univoca certezza è desumibile dalla circostanza - già rilevata - che il documento sul quale si chiede di apporre il timbro postale viene indicato in tutte le distinte prodotte come composto da una sola pagina.

L'allegato contenente l'indicazione del debitore ceduto e dell'importo è costituito, in tutte le ipotesi di cessione prodotte dalla banca, da un foglio distinto e staccato, ma privo di data certa. Questo rende, quindi, priva del benché minimo margine di certezza l'univoca riferibilità di ciascun singolo credito e di ciascun singolo debitore agli atti di cessione prodotti in causa. Né è dato comprendere come mai - nonostante la distinta munita di timbro postale rechi sbarrata la crocetta relativa ad un allegato - non sia stato dotato di data certa il documento in cui veniva menzionato espressamente il debitore e l'ammontare del debito, considerato l'elevato ammontare dei crediti che sarebbero stati ceduti da BTP in favore di Unicredit.

Tutto ciò deve essere poi riportato alla qualificazione dell'atto di cessione all'interno del



paradigma contrattuale, con il conseguente assoggettamento alla disciplina generale ex art.

1321 s.s. c.c. e, in particolare, dell'art. 1346 c.c., in base al quale l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile. La presenza di tali requisiti, a ben vedere, rileva non solo in punto di validità, ma anche ai fini dell'opponibilità di un atto di cessione alla procedura concorsuale (considerato il richiamo dell'art. 169 l.f. all'art. 45 l.f.), con particolare riferimento alla determinatezza o determinabilità del credito oggetto di cessione. La determinatezza dell'oggetto di un contratto di cessione del credito non può prescindere dall'individuazione del creditore cedente, del debitore ceduto e del credito ceduto. Nella specie nelle distinte munite di timbro postale il credito ceduto risulta individuato mediante un mero riferimento numerico all'importo, senza alcuna ulteriore indicazione, mentre l'individuazione del debitore ceduto è completamente omessa. In tutti gli atti di cessione viene fatto riferimento ad un allegato, che non risulta materialmente congiunto con la distinta munita di data certa (trattandosi, come già rilevato più volte, di due fogli materialmente distinti) e contiene, a sua volta, una scarna indicazione del debitore e dell'ammontare del credito, senza alcuna produzione della documentazione relativa al credito ceduto, come ad es. la fattura.

Alla luce di quanto sin qui esposto emerge, quindi, come l'unico atto munito di data certa sia costituito da una distinta contenente una mera indicazione numerica del credito ceduto, incompleta ai fini del conferimento della data certa ad un atto di cessione che è opponibile alla procedura concordataria solo se la certezza dell'anteriorità rispetto alla sua introduzione è riferibile a tutti gli elementi che individuano l'oggetto del contratto di cessione del credito. Emergono, poi, ulteriori profili di criticità anche in relazione alle notificazioni degli atti di cessione del credito che non consentono, quindi, di supplire neppure *per relationem*, al completamento dell'atto di cessione del credito. Tali atti non consentono un'univoca determinazione di quest'ultimo, considerato che ne viene indicato il solo importo e la data di scadenza della ri.ba, senza alcuna menzione della causale del credito, anche mediante il solo riferimento alla fattura, numero e data di emissione o ad altro titolo giustificativo del credito. Tale aspetto assume peculiare importanza, considerato che l'individuazione del credito e della sua giustificazione causale assume un rilievo determinante per consentire al



debitore ceduto l'individuazione del credito ceduto e rendere, quindi, inopponibile al creditore cessionario un eventuale pagamento eseguito nei confronti del creditore cedente, soprattutto nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia un imprenditore e intrattenga una pluralità di rapporti contrattuali con i terzi nell'ambito dei quali maturino più crediti in suo favore. È pertanto necessario che la lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione del credito da parte di un imprenditore contenga l'indicazione del rapporto contrattuale o, quanto meno, della fattura o dell'effetto ceduto, in modo tale da far conseguire al debitore ceduto la piena certezza del credito estinto con il pagamento, soprattutto nel momento nevralgico dell'accesso del creditore cedente ad una procedura concorsuale.

Inoltre, l'esame dei documenti prodotti dalla banca convenuta evidenzia, nella maggior parte dei casi (v. *infra*), una totale divergenza tra le date degli atti di cessione del credito indicati nelle lettere di notificazione dell'avvenuta cessione del credito e quelle riportate sub doc. 15-18 e 20-27 di parte convenuta Unicredit.

Tanto premesso, occorre rilevare con riferimento ai crediti di BTP:

- 1) nei confronti di **Società La Fila s.r.l. (doc. 15)**: l'atto munito di data certa è costituito da una distinta che riporterebbe un totale, privo di riferimento alla società appena richiamata, che sarebbe comprensivo, secondo la banca convenuta, di più cessioni di credito. Solo nell'allegato privo di data certa, tuttavia, risulta indicato il debito di € 188.000,00 nei confronti di La Fila s.r.l., con la conseguenza che la cessione non può ritenersi opponibile alla procedura concordataria. Né può supplire a tale carenza determinativa del credito la notificazione dell'atto di cessione, tanto più che il doc. 29 riporta indicato nella parte iniziale ("*Vi comunichiamo che, con atto in data 04/02/2011, il credito vantato nei Vostri confronti ...*") il riferimento ad una data (4 febbraio 2011) diversa da quella indicata nel doc. 15 (31 gennaio 2011 e timbro postale, con relativa richiesta di conferimento della data certa del 9 febbraio 2011);
- 2) nei confronti di **Monte Secchieta s.c.a.r.l.**: la causale creditoria risulta riportata sub doc. 15 di parte convenuta e valgono le stesse considerazioni fatte per La Fila s.r.l., anche in relazione alla discrasia della data di cessione del credito indicata nel doc. 15 e quella riportata nel doc. 32 (sempre 4 febbraio 2011), come data dell'atto di



cessione del credito;

- 3) nei confronti di **Leonardo da Vinci s.c.a.r.l.**: valgono identiche considerazioni in relazione a quanto rilevato per la criticità probatoria del doc. 15 e per la divergenza delle date di cessione del credito indicate nel documento appena dichiarato e nell'atto di notificazione della cessione del credito. In particolare nel doc. 15 (con data 31 gennaio 2011 e timbro del 9 febbraio 2011) viene fatto riferimento ad un credito di € 258.917,26, mentre nel doc. 35 (composto da tre pagine riferite a distinte cessioni di credito invocate da Unicredit) il credito per una ri.ba scadente il 31 maggio 2011 dell'importo di € 258.917,26 viene riferito ad un atto di cessione del credito del 4 febbraio 2011. In merito alla cessione del credito di importo di € 136.000 sub **doc. 21** viene fatto, invece, corretto riferimento alla data del **28 ottobre 2010**, come data di cessione del credito. Tuttavia, il doc. 21, nell'unico documento munito di data certa riporta l'indicazione omnicomprensiva di € 1.169.374,70. Inoltre, sub doc. 34 viene fatto riferimento ad un numero di fattura (n. 291/2010) non prodotta e non menzionata, neppure nell'allegato privo di data certa al doc. 21. L'atto di cessione riporta poi l'indicazione del credito, limitatamente al suo ammontare ed alla data di scadenza della ri.b.a, omettendo il benché minimo riferimento alla causale e ad un'eventuale fattura. In relazione alla cessione sub doc. 22, come già rilevato, emergono evidenti profili di criticità dell'atto di cessione, considerato che il timbro postale risulta apposto su una mezza pagina non sottoscritta dal legale rappresentante di BTP. La lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione reca poi il solo riferimento all'importo di due crediti ed alla data di scadenza della ri.ba, senza alcun riferimento al numero della stessa;
- 4) in relazione al credito vantato nei confronti di **Esposito Costruzioni s.r.l.**: il doc. 15 nella distinta con apposto il timbro postale riporta l'indicazione cumulativa dell'ammontare dei crediti e la lettera di notificazione dell'avvenuta cessione (doc. 30) indica solo l'ammontare del credito e la scadenza della ri.ba, senza alcuna indicazione di alcuna causale di pagamento;
- 5) in merito al credito nei confronti di **Cooperativa Edilizia Nomopao**: oltre ai profili



di criticità inerenti all'omessa menzione del debitore ceduto nella distinta munita di timbro postale sub doc. 16, nella lettera di notificazione della cessione del credito la coincidenza tra la data indicata come di effettiva cessione e quella riportata sul doc. 16 non elimina i profili di incertezza consequenziali al fatto che il credito è indicato con il solo riferimento all'importo ed alla scadenza della ri.ba, senza alcuna ulteriore menzione ad una fattura (il doc. 34 fa un generico riferimento a "*fatture commerciali*") o ad una causale dello stesso;

- 6) quanto ai crediti nei confronti di **Athena s.r.l.** occorre rilevare che il credito sub **doc. 17** è connotato dall'indicazione del solo ammontare del credito nella distinta munita di data certa e che, inoltre, l'individuazione del credito vantato come ceduto da Unicredit è fatta mediante la sola indicazione dell'importo e della data di scadenza della ri.ba, senza alcun ulteriore riferimento di tipo causale, anche mediante il solo richiamo all'effetto anticipato. Non è, inoltre, leggibile il timbro che dovrebbe attestare la ricezione dell'atto. In relazione al credito sub **doc. 18** valgono gli stessi rilievi fatti in merito al doc. 17. Il **doc. 23** non solo prevede nella distinta munita di data certa l'indicazione di un totale di € 1.864.239,49 riferibile a tre effetti (mentre solo l'allegato privo di data certa puntualizza un'esposizione creditoria di € 1.150.000 nei confronti di Athena s.r.l.), ma presenta anche una divergenza sulla data di cessione (31 gennaio 2011 e timbro di data certa del 9 febbraio 2011) rispetto alla data sub doc. 33 in cui Unicredit notificò ad Athena che era stato ceduto nei suoi confronti un credito di € 1.150.000 (che è del 4 febbraio 2011). In mancanza di riferimenti certi alla causale del credito (nel **doc. 33** si parla di credito derivante da fatture commerciali) non sussiste alcuna possibilità di ritenere integrato il requisito della sufficiente determinatezza del credito ceduto, anche ai fini della sua efficacia ed opponibilità rispetto alla procedura concordataria;
- 7) in merito alla posizione di **Pian di Mezzana**: il **doc. 20** risulta privo di data certa, considerato che la stessa, come già rilevato, è apposta su una mezza pagina non recante la sottoscrizione del legale rappresentante di BTP;
- 8) con riferimento a **Satrel s.p.a.** sub **doc. 24**, vale quanto già rilevato per analoghe



cessioni, sia con riferimento alla circostanza che la distinta recante il timbro postale è priva di qualsiasi indicazione in ordine al debitore, sia alla circostanza che l'allegato prodotto, così come la lettera di cessione sub doc. 31 (di cui non è possibile controllare la corrispondenza con la data sub doc. 24) non riportano una sufficiente indicazione delle causali del credito, ma solo del suo ammontare. Simili considerazioni valgono, inoltre, per i crediti di cui ai doc. 24, 25, 26. In allegato al doc. 31 è prodotta una lettera di Satrel datata 2 marzo 2011, con la quale viene rilevato che non viene accettata la cessione del credito, in quanto le stesse sono da compensare con altri crediti maturati e maturandi.

In conclusione occorre rilevare, in primo luogo, come sia gli atti di cessione siano muniti di data certa solo con riferimento alle distinte in cui sono indicati gli importi complessivi dei crediti e, in alcuni casi, il numero (ma non la descrizione) degli effetti anticipati, senza alcuna indicazione dei debitori ceduti.

In secondo luogo l'indicazione dei debitori ceduti è contenuta in distinte contenute in fogli separati (che non formano, quindi, un corpo unico con il foglio su cui sia apposto il timbro postale, v. Cass. n. 8838/2012), prive di data certa e con un'insufficiente indicazione del credito. Parimenti le lettere di notificazione della cessione del credito si limitano ad indicare i soli importi dei crediti ceduti e le scadenze delle relative ri.ba, senza alcuna indicazione relativa alle causali dei crediti o ai numeri delle fatture o degli elementi identificativi dei documenti probatori dei crediti (viene sempre fatto riferimento, all'infuori che nel doc. 32 e in uno dei fogli allegati sub doc. 34, a crediti derivanti da "*fatture commerciali*", senza alcuna specificazione o, altrettanto genericamente, di "*cessione crediti*"). Ora se è pur vero che la previsione contenuta nell'art. 1262, co. 1, c.c. ("*Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.*") si applica nei soli casi in cui siano effettivamente presenti documenti che provino l'esistenza del credito, è altrettanto vero che le operazioni di cessione dei crediti vantate da Unicredit, come risulta dalle distinte in atti e come affermato dalla stessa banca convenuta (v. p. 3 della comparsa di costituzione e risposta Unicredit), sarebbero avvenute nell'ambito di un'apertura di credito bancaria, connotata non già dall'affermazione del credito, ma dalla presentazione di uno o più documenti a supporto



di un'operazione di anticipo. Nella specie non risulta prodotta alcuna documentazione a supporto dell'esistenza del credito anticipato dalla banca, ma solo distinte (delle quali una dotata di data certa ma priva di indicazione dei debitori e degli elementi identificativi degli effetti presentati, es. numero fattura e data di emissione e l'altra costituita da un'ulteriore distinta bancaria con l'indicazione del debitore e del numero di una ricevuta).

Infine, non è stata superata la contestazione della parte attrice circa l'effettiva coincidenza del contenuto delle raccomandate di cui la banca convenuta ha prodotto gli avvisi di ricevimento (sub doc. 28-35) con le lettere prodotte.

Deve ritenersi pertanto che le cessioni prodotte, stante l'assenza di sufficienti requisiti di determinatezza e di determinabilità del credito ceduto, non siano opponibili alla procedura di concordato preventivo.

Alla luce di quanto sin qui esposto deve essere accolta la domanda di parte attrice, così come modificata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., considerato che la mancanza di data certa circa l'effettiva cessione dei crediti vantata da Unicredit ne comporta la inopponibilità alla procedura di concordato preventivo.

La cessione dei crediti può essere opponibile alla procedura concordataria solo ove l'atto di data certa contenga la sufficiente indicazione del credito ceduto (anche in relazione al profilo causale che può ben essere succintamente richiamato, ma non essere del tutto assente integrando la cessione del credito ex art. 1260 c.c. un contratto a causa variabile e non un'ipotesi di astrazione causale) e del debitore ceduto e l'atto di cessione, contenente a sua volta una precisa ed esaustiva indicazione del credito ceduto (e non un generico riferimento ad un importo, soprattutto nell'ipotesi in cui tra il creditore cedente ed il debitore ceduto sussista una pluralità di rapporti contrattuali) sia notificato al debitore ceduto con atto di data certa anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo, considerato il richiamo operato dall'art. 169 l.f. all'art. 45 l.f. e la conseguente operatività dell'art. 2914 n. 2) c.c. anche nell'ipotesi di concordato preventivo.

La domanda di parte attrice è stata ridotta a quella di dichiarazione di inesistenza, inefficacia e inopponibilità dei relativi atti di cessione prodotti, non riproducendo la domanda di cui a punto A) dell'atto di citazione (p. 8).



Con riferimento alle domande delle altre parti convenute occorre rilevare come, alla luce delle modifiche delle conclusioni di parte attrice (finalizzate alla declaratoria di inesistenza/inefficacia/inopponibilità delle cessioni dei crediti prodotte da Unicredit s.p.a.) e dalla già richiamata rinuncia alla domanda di cui al cap. A, restino assorbite sia le domande e le eccezioni delle altre società convenute, nei confronti delle quali il dispositivo del presente provvedimento rileverà nei limiti dell'inopponibilità alla procedura concordataria degli atti di cessione del credito prodotti dalla banca convenuta.

Sulla base del principio di soccombenza devono essere poste a carico della convenuta Unicredit s.p.a., le spese di lite in favore di B.T.P., liquidate secondo il valore di causa, pari ad € 10.768.760,61, secondo i parametri medi.

Con riferimento alle spese di lite di B.T.P. nei confronti delle altre società convenute - in base alla rinuncia alla domanda di accertamento del credito, per il capo A) ed alla necessità che le altre società fossero, comunque, convenute per rendere loro opponibile la declaratoria di nullità degli atti di cessione dei crediti - devono essere liquidati gli importi relativi alle fasi introduttive ed alle fasi di studio del presente giudizio, considerato che a seguito del deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c. è stata evidente la rinuncia di BTP alla domanda di accertamento del credito di cui al cap. A) della conclusioni contenute nell'atto di citazione.

Devono, pertanto, essere liquidati a carico di B.T.P. i seguenti importi:

- € 16.000,00, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. in favore di Athena s.r.l., Nomopao società cooperativa, La Fila s.r.l. e Pian di Mezzana società cooperativa, Leonardo da Vinci s.c.a.r.l. con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Gaviraghi;
- € 12.308,00, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. in favore di Satrel s.p.a., precisando che l'importo è calcolato sulla base del debito che Satrel ha affermato di avere nei confronti di BTP e in relazione alla documentazione prodotta;
- € 3.908,00, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. in favore di Esposito Costruzioni s.r.l.;
- € 3.980,00, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. in favore di Monte Secchieta



società cooperativa edilizia;

Deve essere, invece, disposta la compensazione delle spese di lite nei confronti di Leonardo da Vinci s.c.a.r.l., considerato che nella comparsa di costituzione e risposta la stessa non ha, sostanzialmente, negato di essere creditrice nei confronti di B.T.P.

Con riferimento alla posizione di Leonardo da Vinci s.c.a.r.l. occorre dare atto che in data 19 dicembre 2016 l'avv. Lastrucci ha depositato comunicazione del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale, in data 27 ottobre 2016, la società è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

Occorre, tuttavia, dare atto che non vi è motivo di ritenere che si sia verificata l'interruzione del processo, dal momento che:

1) l'art. 200 l.f. non richiama l'art. 43 l.f., il quale, al terzo comma, stabilisce che: "*L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.*";

2) il parametro normativo di riferimento è costituito, pertanto, dalle norme contenute nel codice di procedura civile e, in particolare, dall'art. 300 c.p.c., il quale prevede che: "*Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.*". Nonostante la norma presenti un difetto di coordinamento con le modifiche del diritto processuale civile attuate con la l. n. 353/1990, con particolare riferimento alle ipotesi di decisione affidata al giudice monocratico è evidente come nella specie non possa esserci alcun problema applicativo. Difatti, le controverse interpretazioni che riconducono l'efficacia interruttiva ex art. 300, u.c., c.p.c. nell'ipotesi di giudizio monocratico o all'udienza di precisazione delle conclusioni o alla scadenza delle memorie di replica non vengono in rilievo nella specie, considerato che la comunicazione risulta depositata in data 19 dicembre 2016, cioè dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Si ritiene, infine, di dover trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, per eventuali valutazioni che la stessa riterrà opportuno fare.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara la contumacia di Bruno Inzitari, Giampiero Russotto e Adolfo Barbieri, in qualità di liquidatori di Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni Generali s.p.a. in liquidazione;

accerta e dichiara l'inopponibilità alla procedura di concordato preventivo nei confronti di BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE e IN CONCORDATO PREVENTIVO degli atti di cessione del credito prodotti dalla parte convenuta UNICREDIT s.p.a. sub doc. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato;

condanna Unicredit s.p.a. a pagare in favore di Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni Generali s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, le spese del presente giudizio, liquidate in € 79.411,00, oltre 15% spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a.;

condanna la parte attrice a pagare alle parti convenute di seguito indicate le spese di lite, nei seguenti importi:

- € 16.000,00, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. in favore di Athena s.r.l., Nomopao società cooperativa, La Fila s.r.l. e Pian di Mezzana società cooperativa, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Gaviraghi;
- € 12.308,00, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. in favore di Satrel s.p.a.;
- € 3.908,00, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. nei confronti di Esposito Costruzioni s.r.l.;
- € 3.980,00, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. nei confronti di Monte Secchieta società cooperativa edilizia;

dispone la compensazione delle spese di lite tra la parte attrice e Leonardo da Vinci s.c.a.r.l.

Prato, 22 dicembre 2016

La Giudice Dr.ssa Raffaella Brogi

